

Covid-19 ulteriori modifiche attività economiche DPCM 24 ottobre 2020

Il giorno 24 ottobre 2020 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il nuovo DPCM che introduce un'ulteriore restrizione alle misure attualmente in vigore.

Le disposizioni sono valide dal 26 ottobre fino al 24 novembre.

Vediamo cosa cambia per i principali settori coinvolti dalle restrizioni previste nel documento:

BAR E RISTORANTI

Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro (4) persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

PALESTRE E PISCINE

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto

delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

CINEMA E TEATRI

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

LUOGHI EXTRA LAVORATIVI

Viene fortemente raccomandato alle persone fisiche di non spostarsi, se non per motivi di esigenza (quali lavoro, di studio, di salute, necessità improrogabili)

LUOGHI DI LAVORO

Con riferimento ai luoghi di lavoro restano in vigore gli attuali protocolli anti-contagio.

Ciò significa che **nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza disciplinate dal Protocollo Generale PAT rev 07 del 31 luglio 2020 o da specifici protocolli redatti per ogni settore.** Per cui in questa fattispecie teniamo a ricordare che l'uso della mascherina è OBBLIGATORIO nei seguenti casi:

- durante gli spostamenti interni (es. per raggiungere la sala mensa, gli spogliatoi o servizi igienici);
- momenti di incontro per scambio di informazioni con colleghi o superiori;
- durante la vestizione negli spogliatoi;
- nel caso di contatto con personale esterno (es. trasportatori, manutentori ecc.);
- in tutti i casi in cui non è possibile mantenere la distanza di sicurezza pari a un metro per le zone di produzione/magazzini/cantiere e due metri per gli uffici (es. attività di lavoro svolte in coppia);

Come forma di prevenzione, ove possibile, resta inteso che l'attività di smart-working (lavoro a distanza) ove possibile risulta essere una modalità fortemente raccomandata ma non obbligatoria.